

STATUTO DELLA FONDAZIONE THEVENIN

INDICE

Art. 1 - Costituzione.

Art. 2 - Origine.

Art. 3 - Ispirazione e principi etici di riferimento

Art. 4 - Scopi.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Art. 6 - Patrimonio

Art. 7 - Entrate

Art. 8 - Esercizio finanziario

Art. 9 - Membri della Fondazione

Art. 10 - Membri di diritto

Art. 11 - Partecipanti

Art. 12 - Prerogative dei Partecipanti della Fondazione.

Art. 13 - Esclusione e recesso.

Art. 14 - Organi della Fondazione

Art. 15 - Consiglio di Gestione

Art. 16 - Consiglio dei Partecipanti

Art. 17 - Presidente

Art. 18 - L'Organo di Revisione dei Conti

Art. 19 - Norme di amministrazione

Art. 20 - Scioglimento

Art. 21 - Clausola di rinvio

Art. 22 - Norma transitoria

Art. 1 - Costituzione.

E' costituita una Fondazione denominata "THEVENIN", a norma degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, di seguito definita per brevità Fondazione.

La Fondazione ha sede ad Arezzo, Via Sassoverde n° 32.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Toscana.

Art. 2 - Origine.

La Fondazione "Thevenin" con sede in Arezzo trae origine dal testamento olografo del di 12 giugno 1885 depositato e pubblicato dal notaio Mario Funaioli di Arezzo, con cui la compianta Suor Francesca Maria Thèvenin, Superiora dei locali Asili Infantili Aliotti, destinava la universalità dei suoi beni *"...a pro di povere orfanelle...che ammesse nell'Orfanotrofo da me fondato or sono diversi anni, siano educate, istruite e dirette dalle Figlie della Carità, senza che queste abbiano a rendere conto a chicchessia, di quanto esse faranno a vantaggio di quelle orfanelle... nonché al mantenimento di quelle Figlie della Carità che occorreranno per la direzione dell'Orfanotrofo stesso"*.

L'Istituto fu eretto in Ente morale con R. Decreto 12 agosto 1890.

Art. 3 – Ispirazione e principi etici di riferimento

La Fondazione Thèvenin trae ispirazione e fondamento dalla volontà di Suor Francesca Maria Thèvenin, contenuta nel testamento di cui all'art. 1, di affidare il progetto educativo all'opera della Provincia Romana delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli, le quali ininterrottamente dal 1885 hanno avuto la guida dell'Istituto e la cura dei suoi ospiti.

Nel rispetto della volontà della Fondatrice, la Fondazione Thevenin affida la direzione del Progetto educativo ed assistenziale alle Figlie della Carità di San Vincenzo

de' Paoli in base alla convenzione che disciplina il rapporto tra la Fondazione e la Provincia Romana delle Figlie della Carità.

Il Progetto coniuga la volontà della Fondatrice con i più moderni criteri di intervento socio-assistenziale ed educativo, integrativo o sostitutivo della famiglia e concorre alla programmazione degli interventi sociali e sanitari attuati nel territorio, ai sensi delle leggi vigenti.

Nella sua attività, la Fondazione persegue il rispetto della unità irripetibile e della dignità trascendente della persona umana.

Da tale principio fondamentale discendono tutti gli altri ed, in particolare, il perseguimento del bene comune attraverso la destinazione universale dei beni e la promozione dei valori della sussidiarietà e della solidarietà.

La Fondazione adotta un sistema di responsabilità sociale basato sulle seguenti fonti di riferimento etico:

- Principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa,
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite,
- Costituzione dell'Unione Europea,
- Costituzione Italiana,
- Carta dei Fondamentali Valori Umani della Fondazione Internazionale Nova Spes,
- Principi della Social Accountability 8000,
- Carta dei Valori d'Impresa dell'Istituto Europeo per il Bilancio Sociale,
- Buone prassi esistenti in tema di codici etici e carte valori.

Art. 4 - Scopi.

L'attività della Fondazione è finalizzata al miglioramento della qualità della vita della comunità di riferimento ed al rafforzamento dei legami solidaristici attraverso la

raccolta e la gestione di una pluralità di fondi per finanziare progetti di utilità sociale.

A tal fine la programmazione e la realizzazione degli interventi educativi si informa ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e della dignità della persona, della solidarietà, dell'uguaglianza di opportunità sia in relazione alle condizioni fisiche, culturali e sociali, che in relazione alla differenza di genere, della partecipazione, dell'autonomia e dell'autogoverno, dell'autorganizzazione, della integrazione delle diverse culture, garantendo il diritto all'educazione, all'istruzione e promuovendo la qualità della vita, lo sviluppo armonico e completo della identità personale e sociale dei bambini e delle bambine, la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria.

La Fondazione, in particolare, persegue finalità di assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e ricreazione di minori, anziani e persone portatrici di handicap fisici e/o mentali ed intende acquisire, direttamente od indirettamente, mantenere e gestire strutture importanti ed innovative, con spazi di servizio, destinati ad ospitare stabilmente tali persone nonché attività residenziali e domiciliari socio-assistenziali, sociosanitarie, didattiche, formative, occupazionali, culturali, espositive, sportive e sociali in genere, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e di promozione dell'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo dei medesimi soggetti.

La Fondazione promuove ogni iniziativa utile a favorire nel proprio territorio la cultura dell'accoglienza familiare, della genitorialità responsabile, il valore della natalità, l'affidamento familiare ed il sostegno agli anziani.

La Fondazione adotta i più moderni criteri di intervento socio-assistenziale ed educativo e concorre alla programmazione degli interventi sociali e sanitari attuati nel

territorio, ai sensi delle leggi vigenti.

La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'intervento della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

La Fondazione conforma l'organizzazione interna delle proprie strutture di accoglienza alle comunità di tipo familiare ed ai gruppi appartamento a bassa intensità assistenziale che accolgono minori ed adulti in difficoltà per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

In particolare, per l'accoglienza dei minori, la Fondazione conforma il proprio progetto educativo alle comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

La Fondazione concorda con i servizi sociali territoriali i progetti individuali degli ospiti.

La Fondazione promuove ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento degli ospiti nel contesto sociale e nel mondo del lavoro, determinando i settori di intervento.

La Fondazione tutela il diritto di tutte le persone che versano in stato di bisogno, siano esse cittadini italiani che stranieri residenti e non residenti, nonché degli apolidi, agli interventi ed alle prestazioni dalla stessa erogate ed assume tutte le iniziative utili al reperimento di fondi destinati a finanziare interventi istituzionali a favore di tali persone.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle strumentali, accessorie e connesse di cui al successivo art. 5.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) erogare premi e borse di studio;

g) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli altri operatori degli stessi settori ed i soggetti pubblici di riferimento;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia con particolare riferimento a quelle relative al mantenimento della qualifica di ONLUS, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è formato dal Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti in denaro, beni materiali ed immateriali, effettuati dai Membri della Fondazione.

Compongono altresì il Fondo di Dotazione:

- gli eventuali conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Membri della Fondazione in sede di atto costitutivo e successivamente, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di immobili;
- le somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Gestione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- i contributi attribuiti al Fondo di Dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e privati;
- dai beni mobili o immobili che pervengono contestualmente o successivamente alla costituzione della Fondazione anche per donazioni, lasciti e disposizioni testamentarie.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salva diversa deliberazione del Consiglio di Gestione, le somme conferite a titolo di concorso alle spese di gestione o

per la realizzazione di specifiche iniziative.

Il patrimonio può essere integrato dagli eventuali avanzi di gestione non impiegati per la realizzazione degli scopi statutari e può essere impiegato, fermi restando i limiti di legge, per la copertura di perdite di gestione.

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori della Fondazione in conformità a quanto disposto dall'ordinamento civile.

Per l'espletamento dei propri compiti la Fondazione dispone, oltre che dei redditi derivanti dal patrimonio come sopra determinato, di ogni altro eventuale contributo, sovvenzione, elargizione di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 - Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- delle rendite e dei proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- degli eventuali contributi ad essa assicurati dai Membri della Fondazione;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari, che ad essa perverranno, dallo Stato, da Enti pubblici e privati;
- degli eventuali avanzi delle gestioni annuali che sono impiegati per l'incremento delle attività istituzionali o direttamente connesse.

Art. 8 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di

ciascun anno.

Entro il 30 novembre il Consiglio di Gestione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 31 maggio. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi senza ritardo ai Membri che hanno nominato i propri rappresentanti del Consiglio di Gestione e comunicati al Consiglio dei Partecipanti accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione dell'Organo di Revisione se istituito.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato salvo le variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Membri di diritto e Partecipanti.

Art. 10 – Membri di diritto

Salvo quanto previsto dal successivo art. 22, hanno di diritto di nominare propri

rappresentanti nel Consiglio di Gestione della Fondazione, gli Enti che erano già rappresentati nel Consiglio di Amministrazione dell'ex IPAB Thevenin ai sensi del previgente Statuto, e cioè:

- il Comune di Arezzo,
- la Diocesi di Arezzo - Cortona - Sansepolcro,
- la Provincia Romana delle Figlie della Carità,
- la Fraternita dei Laici di Arezzo.

Art. 11 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al Fondo di Dotazione e, comunque, alla realizzazione degli scopi della Fondazione, mediante contributi in denaro o di altra natura, annuali o pluriennali, quali, per esempio, prestazioni di lavoro, opere di volontariato ed attribuzione di beni materiali od immateriali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Gestione.

I Partecipanti sono nominati dal Consiglio di Gestione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente effettuata.

In caso di inadempimento agli impegni di contribuzione assunti, essa viene dichiarata cessata con delibera del Consiglio di Gestione.

I Partecipanti, anche se decaduti, non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

Art. 12 - Prerogative dei Partecipanti della Fondazione.

La qualifica di Partecipante della Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, in considerazione della particolare valenza di tali

contributi per la vita ed il corretto sviluppo della Fondazione, a quanto previsto dal successivo articolo 16.

Tuttavia, sulla base della diversa consistenza dei contributi recati o della particolare continuità delle erogazioni e qualora le circostanze lo richiedano, il Consiglio di Gestione può istituire varie categorie di Partecipanti, stabilendone e disciplinandone i rispettivi ruoli.

I Partecipanti hanno diritto, inoltre, di partecipare alle iniziative di qualsiasi genere organizzate dalla Fondazione.

Art. 13 - Esclusione e recesso.

Il Consiglio di Gestione, oltre al caso previsto dall'art. 11 quarto comma, dichiara la cessazione della qualifica di Partecipante, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti, anche nei casi di:

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione o concorsuali;
- recesso volontario, attuabile dai Partecipanti in qualsiasi momento, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 14 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente;
- il Consiglio dei Partecipanti, se istituito;
- l'Organo di Revisione, se istituito.

Art. 15 - Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da otto membri nominati come segue dai

Membri di diritto di cui all'art. 10:

- tre dal Sindaco pro tempore del Comune di Arezzo;
- due dal Vescovo pro tempore della Diocesi di Arezzo – Cortona -
Sansepolcro;
- due dalla Provincia Romana delle Figlie della Carità;
- uno dal primo Rettore pro tempore della Fraternita dei Laici di Arezzo.

Essi restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e sono sempre rinnovabili.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dallo stesso.

In particolare, il Consiglio di Gestione provvede a:

- a) eleggere tra i suoi membri il Presidente della Fondazione a maggioranza assoluta dei componenti;
- b) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- c) approvare i regolamenti;
- d) predisporre i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio dei Partecipanti;
- e) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- f) approvare il programma annuale delle attività;
- g) approvare il bilancio sociale;
- h) costituire, modificare o estinguere il rapporto di lavoro dei dipendenti, nel rispetto delle normative vigenti;
- i) individuare e assegnare le risorse umane, materiali ed economico-

finanziarie agli organi di direzione per il perseguimento dei fini istituzionali;

j) verificare in sede di bilancio consuntivo l'azione amministrativa, la gestione e i relativi risultati e adottare i provvedimenti conseguenti;

k) deliberare in merito ai criteri e i requisiti per acquisire le qualifiche di Partecipante, ai sensi degli articoli 11 e seguenti del presente statuto, nonché alla nomina ed esclusione degli stessi;

l) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto;

m) determinare gli eventuali compensi dei membri del Consiglio di Gestione;

n) istituire l'Organo di Revisione, i relativi membri e determinarne l'eventuale compenso;

o) istituire il Consiglio dei Partecipanti ed attribuire la qualifica di Partecipante;

p) istituire e disciplinare comitati o commissioni di esperti, quale, per esempio, il Comitato tecnico-scientifico, con funzioni di consulenza e proposta, anche permanenti, su particolari tematiche di interesse della Fondazione;

q) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;

r) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), k), l), m), o) e q) sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Gestione.

Per una migliore efficacia dell'azione amministrativa, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri al Presidente e ad alcuni dei suoi membri, ad eccezione delle funzioni previste dalle lettere a), b), c), k), l), m), o) e q) del presente articolo.

Il Consiglio di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di due membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto.

In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, dallo stesso nominato, steso su apposito libro.

Art. 16 - Consiglio dei Partecipanti

Il Consiglio dei Partecipanti, ove istituito con apposito regolamento, è composto dai soggetti a cui è stata attribuita tale qualifica.

Il Consiglio dei Partecipanti esprime pareri e proposte non vincolanti in ordine alle attività realizzate ed ai programmi presentati dal Consiglio di Gestione ed esercita le altre prerogative previste dal regolamento in quanto compatibili con lo Statuto.

Il Consiglio dei Partecipanti, presieduto dal Presidente della Fondazione, è convocato almeno una volta l'anno dopo l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo per la comunicazione e l'illustrazione di:

a) programmi ed obiettivi,

b) bilancio preventivo e bilancio consuntivo;

c) programma annuale delle attività;

d) bilancio sociale.

Le convocazioni sono disposte con le stesse delibere che approvano i predetti atti.

Il Presidente è tenuto a raccogliere i pareri e le proposte espresse dal Consiglio dei Partecipanti in ordine alle attività realizzate ed ai programmi presentati e riportarli al Consiglio di Gestione.

Le comunicazioni al Consiglio dei Partecipanti possono essere contenute ed illustrate in un unico documento da consegnare a tutti i Partecipanti.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Gestione e del Consiglio dei Partecipanti, è nominato tra i membri del Consiglio di Gestione. Egli è sempre rieleggibile.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi.

Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando procuratori.

Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione della Fondazione ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale, fatte salve le competenze del Consiglio di Gestione.

Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti non delegati di competenza del Consiglio di Gestione e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva.

In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

E' compito esclusivo del Presidente stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del

Consiglio di Gestione e del Consiglio dei Partecipanti.

In caso di assenza od impedimento, egli è sostituito dal Consigliere più anziano di carica ed in caso di pari anzianità di carica dal Consigliere più anziano di età..

Art. 18 – L’Organo di Revisione dei Conti

E’ istituito obbligatoriamente l’Organo di Revisione dei Conti se il conto totale dei ricavi è superiore a Euro 500.000, per almeno due esercizi.

E’ composto da un solo Revisore se il totale dei ricavi è inferiore ad Euro 2.000.000, mentre è composto da tre Revisori qualora sia superiore, per almeno due esercizi.

I componenti dell’Organo di Revisione sono nominati dal Consiglio di Gestione e sono scelti tra persone iscritte nell’elenco dei Revisori Contabili.

Il Presidente del Collegio di Revisione è scelto dallo stesso Collegio dei Revisori dei Conti.

L’Organo di Revisione esercita il controllo contabile e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Gestione.

I componenti dell’Organo di Revisione restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati per un solo mandato.

Art. 19 - Norme di amministrazione

La Fondazione informa il proprio modello organizzativo al principio della separazione tra le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo e le funzioni amministrative.

Il regolamento di organizzazione disciplina:

a) l'articolazione della struttura organizzativa;

b) le funzioni di economato e conservazione del patrimonio;

c) i requisiti e le modalità di assunzione del personale nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi;

d) ogni altra funzione organizzativa.

Il Bilancio annuale si compone di conto economico, stato patrimoniale, prospetto di variazione del patrimonio netto, relazione sulla gestione e bilancio sociale.

Il Programma annuale delle attività contiene l'esposizione degli interventi assistenziali ed educativi programmati per l'anno successivo con riferimento ad obiettivi specifici e risorse stabilite.

Il Bilancio annuale, il Programma annuale delle attività e il Bilancio Sociale, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Gestione, devono essere trasmessi senza ritardo ai Membri che nominano i Consiglieri e comunicati ai Partecipanti con le modalità previste all'art. 16.

La Fondazione, se riconosciuta in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del DLGS n° 460 del 1997, utilizza nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

La Fondazione non ha fini di lucro. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere distribuiti, anche in forme indirette. L'eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Gestione, che ne nomina il

liquidatore, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, prioritariamente nell'ambito del territorio del Comune di Arezzo ed, in mancanza, nel territorio della Provincia di Arezzo.

Art. 21 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 22 - Norma transitoria

I Membri di cui all'art. 10 del presente Statuto, entro il termine di scadenza del mandato dei propri rappresentanti nominati nel Consiglio di Amministrazione dell'ex "IPAB Thevenin", hanno la facoltà di accettare la qualità di Membro della Fondazione, anche ai sensi, in caso di Enti pubblici, del Decreto Legislativo n° 267 del 2000.